

Milano, li 1 giugno 2023

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
alla c.a. dell'Arch. Maria T. Idone
mariateresa.idone@cultura.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

Spett.le
Ministero della Cultura
Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia
Sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Direzione generale ABAP
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dq-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
Direzione generale ABAP
Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
dq-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Spett.le
Comune di Apricena
protocollo@pec-apricena.com

Spett.le
Comune di San Paolo di Civitate
protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it



Oggetto ID_VIP_7381

Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “**Apricena 01**”, della potenza nominale di 16,9 MW, con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 50 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (il “**Progetto**”).

Proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006

CONTRODEDUZIONI al Parere tecnico-istruttorio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR (la “SS PNRR”) prot. 8686 del 22/05/2023 (il “Parere”)

Facendo seguito al parere prot. n. 8686-P del 22 maggio 2023, si rappresenta che il Progetto **ricade interamente in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter) punto 1 e lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021**, per le ragioni che sono meglio specificate nel prosieguo della presente nota al § 1.1 e § 1.2.

Alla luce di ciò, la scrivente società chiede che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE”) voglia adottare il provvedimento conclusivo positivo di VIA, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. a) e b) del citato D. Lgs. N. 199/2021.

Ciò detto, preme precisare che il MIC ha causato un ritardo di nove mesi rispetto alla naturale prosecuzione del procedimento; infatti, il suddetto Parere è stato emesso solo il 22 maggio 2023, pur essendo fissata per il 9 agosto 2022 la scadenza per la presentazione di osservazioni di cui all'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, la SABAP ha espresso il proprio parere in data 3 agosto 2022 (pag. 8 del Parere) mentre la DG ABAP in data 17 agosto 2022 (pag. 21 del Parere); pertanto, risulta disatteso quanto previsto dall'art. 25 comma 7 dello stesso, a norma del quale «*tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*».

In ogni caso, si rimanda a quanto di seguito riportato per una ampia e approfondita disamina delle affermazioni di cui sopra.

1. PREMESSA

1.1. Aree idonee

L'art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ha introdotto, nell'ordinamento italiano, le c.d. “aree idonee” «*all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili*» e, nello specifico, al comma 8 sono disciplinati i criteri per l'individuazione delle suddette aree idonee ex lege.

Come noto, la disposizione appena citata si inserisce in quadro di regole introdotte dal Legislatore italiano con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, coerente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030, teso a ridurre le emissioni di gas clima alteranti di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 e di completa



decarbonizzazione al 2050: in questa ottica va letto l'inserimento degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile tra le opere e infrastrutture strategiche alla realizzazione del PNIEC.

L'art. 18 del D.L. n. 77/2020 ha, infatti, inserito l'Allegato 1-bis nel D. Lgs. N. 152/2006 e ha previsto che al comma 2 bis dell'art. 7 bis del medesimo D. Lgs. N. 152/2006 fosse ribadito il principio in forza del quale gli impianti di tale tipologia e le opere connesse «*costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti*» già enunciato dall'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003; va poi ricordato che il recente Regolamento U.E. n. 2577/2022 ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente.

In tale prospettiva il citato comma 8, lett. c-quater) va evidentemente letto in uno con le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 di cui ne è parte. Ed infatti, il comma 1 dell'art. 20 dispone che «*con uno o più decreti [...] sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. [...]*»

Tali decreti **fissano la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province** autonome secondo le regole generali stabilite all'Allegato 1 del D. Lgs. N. 199/2021 (comma 2), nel rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5).

Nelle more della definizione delle aree idonee secondo i principi di cui sopra, il Legislatore ha stabilito che **esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, sono considerate, tra le altre, aree idonee, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio**, «*le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale [...]*» (art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1), oltre a quelle di cui alla lettera c-quater, cioè «*le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, lett. h) del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo*».

1.2. Idoneità dell'area di Progetto

Compiuta questa doverosa e necessaria premessa, **e, il Progetto, comprensivo delle opere di utenza per la connessione, ricade interamente in area idonea ai sensi del citato art. 20, comma 8:**

1. **lett. c-quater), non essendo l'impianto compreso in aree "buffer" di cui al comma 8 come è acclarato dallo stesso Parere in Fig. 7 "Buffer di 500 m dai BBCC. (Elaborazione GIS della SS PNRR)" riportata a pagina 22/25.**



2. **lett. c-ter) punto 1), essendo le opere di utenza per la connessione racchiuse in un'area priva di vincoli ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004 e comprese in un perimetro di non più di 500 metri dalla SSE TERNA oltre che dalle SSE Utente dei produttori IVPC 6 S.r.l., Lucky Wind S.p.A. e Sud Energy S.r.l., come si evince dalla tavola allegata (allegato n. 1)**

Quanto all'area di impianto in senso stretto, come già riferito con nota PEC del 31 marzo 2023 (allegato n. 4), l'impianto ricade in area idonea ai sensi del citato art. 20, comma 8, non essendo ricompreso in aree "buffer" di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater: **sul punto giova appunto ribadire che a pagina 22/25 del Parere, la SS PNRR ha chiaramente evidenziato l'assenza di beni culturali nel buffer di 500 m dall'impianto in senso stretto (cfr. figura 7).**

Quanto al punto n. 2, è necessario e opportuno ribadire che con determinazione del dirigente sezione infrastrutture energetiche e digitali 6 ottobre 2020, n. 155 (**allegato n. 2**), la Regione Puglia ha volturato parzialmente, in favore di Terna S.p.A., l'Autorizzazione Unica n. 15 del 13 marzo 2017 rilasciata in favore di IVPC 6 S.r.l., mediante la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra, ubicata nel Comune di San Paolo di Civitate (SSE) alla quale sarà connesso l'impianto (la "**SSE TERNA**").

La SSE TERNA, ricordiamo, rientra nel perimetro della RTN gestita da TERNA ed è stata autorizzata in forza di un'autorizzazione unica (determinazione del Servizio Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia n. 15/2017) la quale, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, **nonché variante allo strumento urbanistico.**

Nell'intorno della SSE TERNA e nell'intorno della SSE Utente del Progetto (**allegato n. 3**) sono state, inoltre autorizzate le opere di utenza per la connessione in favore di IVPC 6 S.r.l., Lucky Wind S.p.A. Sud Energy S.r.l. (i "**Produttori**") rispettivamente con le AU n. 15/2017, n. 34/2019, n. 20/2020, n. 10/2020.

Non può essere sottaciuto, inoltre, che allo stato attuale la SSE TERNA è in fase di ultimazione, come più volte sottolineato anche nel Parere (fra tutti, pag. 3/25), mentre le opere di utenza per la connessione dei Produttori sono state realizzate.

In ragione delle sopra citate determinazioni di Autorizzazione Unica, le aree SSE TERNA e SSE Produttori ricadono in "Zona Industriale", essendo i rispettivi provvedimenti autorizzativi variante allo strumento urbanistico ai sensi del più volte citato art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.



Da ciò discende che le aree sulle quali saranno realizzate le opere di utenza per la connessione della scrivente società:

- a. sono racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dalle predette SSE, e
- b. non cadono in aree tutelate: (i) dal vincolo di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e DM 15/06/1976 a tutela del Regio Tratturo Foggia-L'Aquila e (ii) dal conseguente vincolo UCP Regio Tratturo a tutela della relativa area buffer.

Conseguentemente, le aree sulle quali saranno realizzate le opere di utenza per la connessione dell'Impianto ricadono in area idonea ai sensi della lett. c-ter punto 1), art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021.

L'idoneità dell'area, ai sensi della citata lett. c-ter punto 1), supera quindi la circostanza per cui le medesime opere di utenza ricadano all'interno del buffer di 500 m dal Regio Tratturo Foggia-L'Aquila.

Circa la presunta incongruenza evidenziata a pagina 19/25 del Parere, rispetto alla presenza di ulteriori SSE utente, si rappresenta che proprio l'ulteriore presenza di tre stazioni SSE facenti capo ad altri impianti FER determina la "vocazione" dell'area nella quale sarà ubicata la SSE utente dell'Impianto a "destinazione industriale", essendo la predetta area compresa nel buffer di 500 m dalla SSE Terna. Circa poi l'integrità visuale del Regio Tratturo si rappresenta che nessuna regolamentazione dell'Ente locale competente finalizzata ad evitare ogni alterazione dell'integrità visuale è stata prodotta o comunque richiamata dal Parere.

Il Parere è, dunque, carente nelle motivazioni, pur avendo esaminato la copiosa documentazione a corredo del procedimento, nonché disattende palesemente il dettato della lettera c-ter punto 1), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente società chiede che il MASE voglia adottare il provvedimento conclusivo positivo di VIA, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. a) e b) del citato D. Lgs. n. 199/2021, come recentemente modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Il Progetto, infatti, oltre a ricadere in area idonea, è in linea con la normativa di riferimento e le più recenti tendenze regolamentari (D.M. 10.09.2010, D.L. n. 77/2021, DGR Puglia n. 400 del 15 marzo 2021 e DGR n. 1424/2018), coniugando l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l'attività agricola.

Di ciò il Parere non tiene affatto conto. Infatti, pur avendo precisato che l'impianto



«ha una superficie di intervento pari a 46 ettari (di cui 36 occupati dall'impianto e di circa 1 ha occupato da container metallici con batterie per l'accumulo dell'energia elettrica prodotta) [...]» e che «come indicato dal Proponente, l'impianto fotovoltaico è integrato con la produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, e prevede la piantumazione di una **siepe perimetrale lungo l'intero confine aziendale, utilizzando piante autoctone mediterranee sclerofite e mellifere**. Tale fascia avrà una larghezza di 2,5 m circa e uno sviluppo in lunghezza di circa 3,5 km. Inoltre, la componente agronomica sotto i pannelli sarà costituita da specie spontanee, [(cicoria, asparago, rucola ecc.)], tra i filari saranno coltivati ortaggi [(lattuga, pomodoro, cavolo, spinacio)] e nella zona a sud in adiacenza al Canale Basanese [rectius, Torrente Candelaro – n.d.r.] saranno messe a dimora piante di olivo» (pagg. 3/25 e 4/25)

Lo stesso Parere riporta un evidente errore di valutazione nel riportare le caratteristiche dell'Impianto.

Infatti, a pagina 4 della nota denominata APR01_Integrazione MITE trasmessa a mezzo PEC e a mezzo raccomandata a/r in data 8 luglio 2022, sono riportati i seguenti valori:

- SAU: ha 23.79.85
- S_{tot}: ha 34.23.77
- Area occupata dai moduli FV (posizione orizzontale): ha 09.45.60.

Pertanto, la SAU è superiore al 70% della S_{tot}.

È dunque evidente l'errore di valutazione e/o la contraddittorietà del Parere emesso dalla SS PNRR e/o l'evidente deficit istruttorio da parte del medesimo, avendo lo stesso indicato in 36 ha la superficie occupata dall'impianto, invece di ha 09.45.60 a fronte di una superficie complessiva di circa 34 ha e pertanto, l'Impianto, anche con riferimento alle Linee Guida Enea pubblicate dal MASE è perfettamente conforme alla qualifica di impianto agrivoltaico, come dichiarato dettagliatamente nel documento appena citato ed in tutti gli elaborati allegati in atti.

2. Controdeduzioni al Parere. Riscontro nel merito dei contenuti

Ciò detto, ad avviso della scrivente Società e per mera puntualizzazione rispetto ai contenuti del Parere, è doveroso precisare e ribadire quanto segue.

2.1. Le Masserie

Le masserie “Zingari” e “Filiasi” **sono classificate come “UCP-testimonianze della stratificazione insediativa” ai sensi del PPTR, e pertanto non vincolate come beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali.**

Le masserie, infatti, sono prive del vincolo ex art. 136 segg. D. Lgs. n. 42/2004, né il Progetto ricade nella fascia di rispetto di cui alle previsioni normative. Come sopra ampiamente detto, pertanto, **il Progetto è collocato inequivocabilmente in “area idonea”, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater) D. Lgs. n. 199/2021: significativa sul punto è la figura 7 riportata a pagina 22/25 del Parere.**

Le masserie “Zingari” e “Filiasi”, inoltre, sono ubicate ad una distanza rispettivamente di 820 m e 1000 m dall’Impianto.

Il Parere, inoltre, reca valutazioni rispetto alle aree contermini che sono prive di alcuna base giuridica applicabile. Infatti, ricordiamo che ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, **il comma 2 dell’art. 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n 108, è stato abrogato.**

In ogni caso, e per mero scrupolo, ricordiamo che le masserie “del Campo”, “La Torre”, “San Giovanni in Piano”, “Rodisani”, “Scivolaturo”, “Beccherini”, “Masselli”, “Tonnoniro”, “Fancesciello di Sopra” e “Petrilli” sono ubicate ad una distanza superiore di 500 m rispetto all’Impianto.

Occorre poi precisare che la Masseria “Scivolaturo” non è più esistente, mentre la masseria “Beccherini” (N-E) è in totale stato di abbandono se non rudere (allegato n. 5).

2.2. Gli aspetti archeologici

Dalla lettura del Parere, un dato che emerge con chiarezza è che **né nell’area di Progetto né nelle aree sulle quali saranno realizzate le opere di utenza per la connessione (elettrodotto in cavo interrato e SSE utente) insistono vincoli archeologici né tantomeno le aree possono essere considerate di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) D. Lgs. n. 42/2004.**

In relazione all’area interessata dalla SSE, la Soprintendenza *archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia* (la “SABAP”) allude ad una futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 per la quale non ha dato alcuna evidenza dell’avvio del procedimento di dichiarazione. A ciò si



aggiunga la assoluta indeterminatezza nella definizione dell'area oggetto di presunta futura dichiarazione di interesse culturale.

Da ciò nel Parere emesso la SS PNRR fa discendere un divieto assoluto a realizzare opere di trasformazione sulla base di un futuro provvedimento inibitorio, in spregio a qualsiasi dettato normativo.

Circa la possibilità di sottoporre il Progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, commi 3 e 8 del D. Lgs. n. 50/2006, preme sottolineare **come il competente soprintendente non ha formulato alcuna formale richiesta nei termini indicati al comma 3** (30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità): pertanto, trova applicazione l'art. 17-bis, comma 3 della L. n. 241/1990, a mente del quale, in assenza di un espresso atto motivato da parte della competente amministrazione (in questo caso la competente soprintendenza), si determina un silenzio "assenso". **Da questo punto di vista, ben avrebbe fatto la SS PNRR a fornire eventuali prescrizioni per la fase di esecuzione dell'impianto, le quali avrebbero potuto efficacemente comporre, in un'ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco.**

2.3. Le opere di utenza per la connessione: il cavidotto

Il cavidotto intercetta il Torrente Candelaro, tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del Codice dei beni culturali che, in quanto tale, non rileva ai fini della determinazione dell'area buffer di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D. Lgs. n. 199/2021.

Va altresì ribadito e precisato che il cavidotto sarà realizzato in cavo interrato: da ciò consegue la sua piena compatibilità con le prescrizioni dettate dalle NTA del PPTR ai sensi del quale *«Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni. [...] sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile. [...] sono ammissibili b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove»* (art. 46 NTA al PPTR).

Per le ragioni sopra ampiamente esplicitate, il cavidotto, essendo opera connessa all'impianto, è un'opera di interesse pubblico prevalente (Regolamento U.E. n. 2577/2022) e di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza (art. 12 D. Lgs. n. 387/2003).

Pertanto, a nulla possono rilevare le considerazioni relative al cavidotto in cavo interrato, se non nei termini di cui sopra.

2.4. La pianificazione energetica nazionale e regionale



I riferimenti alla SEN, nonché al PNIEC e al PNRR sono assolutamente parziali e non tengono affatto conto che il Progetto proposto non è qualificato come un mero impianto fotovoltaico bensì **come impianto agrivoltaico**. A tale proposito, infatti, si rammenta che proprio nel PNRR si afferma che il Governo punta all'implementazione *«di sistemi ibridi agricoltura produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura ma contribuiscono alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte»*.

I riferimenti alla Pianificazione energetica regionale sono incompleti e parziali. Infatti, con il documento di aggiornamento del Piano energetico Ambientale Regionale (PEAR), la Regione Puglia ha dichiarato di voler adottare **«una strategia per l'utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l'installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi»** (all. n. 2 alla DGR n. 1424/18, pag. 76).

In tale prospettiva, **il Progetto proposto è pienamente aderente all'indirizzo della Regione.**

I riferimenti statistici (pag. 23/25) a nulla possono rilevare rispetto all'attività amministrativa che deve necessariamente attenersi al rispetto della normativa in vigore, né tantomeno possono essere posti a fondamento di un parere della P.A. poiché *«se si ragionasse in questi termini, si sarebbe in presenza di un diritto "tiranno" (diritto alla conservazione dello status quo), come tale non riconosciuto dal contesto ordinamentale, il quale esige invece una tutela "sistemica e non frazionata" (Corte cost. n. 85/13 cit.) di interessi potenzialmente in conflitto»* (TAR Puglia – Lecce, sez. seconda, sentenza 12 ottobre 2022, n. 1583).

Va poi infine segnalato che i riferimenti statistici si riferiscono ad impianti FER considerati genericamente e nulla dicono in ordine ad impianti agrivoltaici come quello per il quale il Parere è stato emesso.

Non va poi sottaciuto il dato che con la Delibera di Giunta regionale n. 400 del 15 marzo 2021 recante *«politica di coesione. Programmazione regionale e avvio del processo di valutazione ambientale strategica»* l'organo amministrativo regionale afferma espressamente che *«l'approccio agro-voltaico può essere una soluzione fondamentale se vengono rispettati i seguenti principi: (i) produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni; (ii) la produzione agricola deve essere programmata considerando le "economie di scala" e disporre delle aree di dimensioni conseguenti; (iii) andranno preferibilmente considerate le eventuali attività di primaria trasformazione che possano fornire valore aggiunto agli investimenti nel settore agricolo; (iv) la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione tradizionale; (v) la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell'agricoltura»* (pag. 47 e segg. DGR n. 440/2021).



2.5. Il PPTR. Il mosaico di San Severo e la sua *texture*

Circa il riferimento alla verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sez. C2 delle schede d'ambito Tavoliere – Componenti visivo-percettive del PPTR (pag. 15/25), è opportuno ancora una volta sottolineare che il Progetto non è qualificabile come un impianto fotovoltaico puro, ma come agrovoltaiico. Sul punto si rimanda a quanto indicato, analiticamente, al precedente § 1.2 ultima parte (pag. 6).

Ciò nonostante, il Parere non tiene conto che con specifico riferimento agli impianti agrovoltaiici, le prescrizioni del PPTR incontrano evidenti limiti, evidenziati, tra l'altro, anche dal Giudice amministrativo.

È, infatti, quanto mai opportuno rammentare le innumerevoli sentenze del Giudice Amministrativo con le quali è stata dichiarata la non applicabilità di tali previsioni (in generale, il PPTR; in particolare, la norma appena richiamata) **essendo queste previsioni anacronistiche** (a maggior ragione dopo l'emanazione della citata previsione di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater D. Lgs. n. 199/21; sul punto TAR Lecce sent. n. 1583/22), **datate** (il PPTR è stato adottato nel 2015), **nonché superate** «*dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall'Accordo di Parigi sul clima in poi; previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento*» (TAR Lecce, sentenze nn. 586/22 e 1267/22, nonché TAR Lecce n. 1583/22, 1584/22, 1586/22, 1586/22) e «*non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 d. lgs. n. 199/2021, che modificano in termini sostanziali l'attuale disciplina di riferimento)*» (TAR Lecce sentenza n. 1583/22).

Sotto tale aspetto non possono assumere rilievo le considerazioni di cui a pagina 23/25 del predetto Parere laddove, anche genericamente, si fa riferimento a limiti che il PPTR pone alla collocazione degli impianti fotovoltaici a terra e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; né possono valere le affermazioni secondo le quali il PPTR indica localizzazioni privilegiate anche per la specifica categoria dell'agrovoltaiico.

Pertanto, anche alla luce della normativa – copiosa – che nel frattempo è stata adottata, le previsioni del PPTR non possono che essere lette in uno con le disposizioni che successivamente sono stata adottate per favorire l'installazione di impianti FER: da ultimo, i richiamati artt. 20, 22 e 22 bis del D. Lgs. n. 199/2021.

*

Ciò detto, in relazione alla figura territoriale “il mosaico di San Severo” nella cui perimetrazione ricade l'Impianto, preme evidenziare che, dalla lettura della tavola denominata “Dominio Impianti FER” basata sui dati PPTR e scaricabile dal sito va.mite.gov.it, risulta che l'UCP Paesaggio Rurale” che connota il “Mosaico di San Severo” trova il proprio confine nord con il tracciato del



torrente “Candelaro” (che nel Parere è impropriamente denominato/confuso con il Canale Basanese).

In ragione di ciò, l’Impianto pur rientrando nella figura territoriale, non è interessato dalla tutela paesaggistica in parola. **Di tale evidenza, se ne dà atto nella Figura 2 “L’impianto su cartografia PPTR con Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici (Elaborazione GIS della SS PNRR)”** (pag. 9/25).

Ma non poteva essere diversamente: infatti come è possibile apprendere anche dalla lettura del Parere (pag. 14/25) *«l’intensità delle trame [del mosaico – ndr] varia allontanandosi dal centro urbano [di San Severo – ndr]: dal disegno fitto del mosaico periurbano, si passa progressivamente alla maglia rada, in corrispondenza delle colture cerealicole.»*. Di ciò il PPTR ne prende atto, tant’è che, come detto sopra, l’UCP “Mosaico di San Severo” trova il suo confine nord proprio con il bacino del torrente Candelaro al di sopra del quale è possibile individuare la localizzazione dell’Impianto.

Per le sopra esposte ragioni, non trova fondamento l’affermazione secondo la quale «la presenza dell’impianto fotovoltaico verrebbe visualizzato in sovrapposizione alla texture particellare del mosaico agrario (figura territoriale)» proprio perché il mosaico agrario termina con il bacino del Candelaro, e conseguentemente l’impianto, proprio perché posto a nord del bacino, dal quale si dipartono le colture cerealicole, non è interessato dall’UCP.

2.6. Gli impatti cumulativi. La texture agricola.

Preliminarmente, preme evidenziare che la stessa SABAP, per come riportato nel Parere, riconosce che la disciplina sugli impatti cumulativi non è applicabile agli impianti agrivoltaici (cfr. pag. 16/25); tuttavia **impropriamente e contraddittoriamente si spinge a valutare un impatto cumulativo tra l’Impianto e i progetti Apricena 02 e Poggio Imperia 01, anch’essi proposti dalla scrivente Società.**

Erroneamente, la SABAP sostiene che l’inserimento dell’impianto agri-voltaico non è codificato «da regole di ammissibilità non unilaterali»: non si comprende a quali dettati normativi “bilaterali” o “plurilaterali” si faccia riferimento, considerato che è a tutti noto il favor legislativo per l’installazione di impianti agri-voltaici, a tal punto che il Legislatore nazionale ha consentito l’accesso alle misure di incentivazione per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole aventi le caratteristiche di cui all’art. 65, comma 1-quater del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Ancora del tutto erroneamente, la SABAP ritiene che la scrivente società non abbia provveduto a calcolare l’Indice di Pressione Cumulativa: dalla lettura della relazione sugli impatti cumulativi (pag. 22 file APR01_SIA_Ic.pdf presente sul sito va.mite.gov.it) si legge che



«L'anagrafe FER del SIT Puglia non riporta nell'area vasta di indagine impianto fotovoltaici che concorrono alla definizione del dominio dell'impatto cumulativo, costituito dal novero degli impianti che determinano impatti cumulativi unitamente a quello di progetto. Per questo motivo il valore IPC viene nullo in quanto la voce al numeratore della formula è pari a 0.»

Ancora: si afferma che tali criteri non risultano soddisfatti per il cumulo dovuto alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici.

Sul punto occorre evidenziare che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra loro (TAR Lecce n. 248/22) e «solo in presenza di una campo fotovoltaico puro, ma non già in presenza di un agrivoltaico che si caratterizza per una decisa schermatura dell'area di riferimento» (TAR Lecce n. 1583/22).

Pertanto, ciò che emerge è che pur non dovendosi applicare la normativa prevista per gli impatti cumulativi, l'impianto rispetta i criteri previsti per il cumulo con gli altri impianti fotovoltaici.

Ma, in ogni caso, preme ricordare quanto disciplinato nella determinazione del dirigente servizio ecologia 6 giugno 2014, n. 162, secondo la quale il dominio che definisce l'ambito di valutazione dell'impatto cumulativo è costituito da impianti:

- a. già dotati di titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio,
- b. provvisti anche solo di titolo di compatibilità ambientale (esclusione VIA o parere favorevole VIA),
- c. per i quali risultano già iniziati i lavori di realizzazione,

i quali determinano il cumulo potenziale rispetto a procedimenti di valutazione in corso.

Va poi sottolineato che il tema dell'impatto cumulativo tra impianti eolici e fotovoltaici è considerato, sempre nella determinazione sopra richiamata, non tra fotovoltaico (in valutazione) ed eolico [purché siano rispettati i punti da a)-c) di cui sopra], ma tra eolico (in valutazione) e fotovoltaico.

Pertanto, tutti i riferimenti e le valutazioni legate alla presenza potenziale e concreta di impianti eolici indicati a pagina 17/25 non hanno alcun fondamento giuridico.

*

Inoltre, nonostante il Progetto venga qualificato come "agrivoltaico", erroneamente lo si definisce come **impianto fotovoltaico**, facendo discendere una presunta compromissione delle «componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda



l'intrusione visiva per sovrapposizione dei manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali» (pag. 18/25).

Da questo punto di vista, il Parere mette in tutta evidenza un deficit istruttorio concretizzato nel fatto che non si tiene conto delle attività agricole e di apicoltura da realizzare e gestire in stretta sinergia con l'impianto di produzione di energia elettrica e pertanto a nulla possono meritare accoglimento e condivisione le affermazioni circa l'estensione territoriale dell'impianto con l'estensione territoriale del vicino comune di Apricena, anche perché affermazioni che non si basano su alcuna base giuridica.

Va poi opportunamente evidenziato l'errore in cui incorre la SABAP laddove sostiene che la superficie territoriale dell'impianto fotovoltaico occupa una estensione di 30 ha, facendone derivare la qualificazione di detrattore paesaggistico, laddove invece la superficie occupata dall'impianto, in senso stretto, è pari a circa 10 ha, mentre la SAU è pari a circa 23 ha.

Circa le affermazioni riportate a pagina 20/25 secondo le quali *«l'allestimento di un uliveto all'interno del campo fotovoltaico, in un'area prevalentemente coltivata a cereali, risulterebbe un elemento estraneo dal contesto agrario soprattutto per la sua decisa estensione»* preme evidenziare quanto segue.

L'oliveto ha una estensione di circa ha 1.5 perfettamente in linea con le estensioni medie degli uliveti presenti in zona. L'oliveto si posiziona al confine sud dell'impianto in prossimità del torrente Candelaro. L'oliveto, così posizionato si inserisce perfettamente nel contesto della Figura territoriale del "Mosaico di San Severo" che, proprio dalla SABAP viene descritto – perché cita il PPTR – come *«caratterizzato da ordinati uliveti»*.

Per le sopra esposte ragioni, è evidente la completa illogicità del parere espresso dalla SABAP, e dunque, del Parere, nonché connotato da deficit istruttorio in quanto ha ommesso, in via del tutto strumentale, di considerare tali elementi positivi del Progetto in esame.

Per le medesime ragioni, priva di fondamento è la presunta alterazione della texture agricola, affermata solo in astratto, riportata a pagina 18/25 la quale non tiene in considerazione che non di impianto fotovoltaico si tratta, ma di impianto agrivoltaico.

2.7. L'Impatto visivo dalle strade di valenza paesaggistica

Si legge nel Parere che *«dal punto di vista morfologico, il territorio a partire dalle quote maggiori in prossimità della ferrovia degrada senza accidentalità di sorta verso il Canale Basanese [rectius: il Torrente Candelaro – ndr.]». «In particolare la SP 32 e la SP 33 sono classificate dal PPTR di valenza paesaggistica, proprio perché dalle stesse si riescono a cogliere tutte le caratteristiche del paesaggio agrario del "mosaico di San Severo"».*

Ciò detto e posto che nel caso di specie non possono trovare applicazione le previsioni del PPTR per le ragioni ampiamente illustrate ai precedenti paragrafi, come è anche possibile evincere dai



foto-inserimenti e dalla documentazione fotografica allegata e consultabile sul sito va.mite.gov.it, è chiaro che la SP 32 e la SP 33 sono ubicate ad una quota superiore rispetto a quella dell'Impianto e tali da consentire **comunque** la piena visibilità del paesaggio agrario del "mosaico di San Severo".

Infatti, l'impianto in Progetto si sviluppa in direzione Nord Sud a partire da una quota di 66 slm sino ad una quota di 53 m circa slm.

La SP33 nel tratto più prossimo all'impianto è sovrapposta di circa 4 m rispetto al primo punto di impianto, mentre l'orografia del "mosaico di San Severo" è ascendente a partire dal torrente Candelaro che ai piedi dell'impianto raggiunge quota di circa 50 m.s.l.m (cfr. file denominato "APR01_R_1.pdf") sino a giungere in prossimità del centro abitato di San Severo posto ad una altezza sul livello del mare di 86 m nel suo punto centrale, come da dati ISTAT.

Ciò comporta che dalle strade panoramiche il paesaggio agrario è ben visibile e riconoscibile, come tra l'altro, è ampiamente evincibile dai foto-inserimenti allegati in atti.

Dalla carenza di tale analisi, unitamente ad affermazioni generiche e infondate, si ravvisa un evidente deficit istruttorio del Parere.

3. CONCLUSIONI

Alla luce delle ragioni ed argomentazioni sopra riportate con specifico riferimento all'idoneità delle aree di Progetto, considerato che il termine per la conclusione della Procedura è ampiamente decorso, tenuto conto del fatto che il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è datato 27 luglio 2022 e il termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico è scaduto il 9 agosto 2022, si invita il MASE, come già chiesto con nota del 31 marzo u.s., ad adottare il provvedimento conclusivo positivo di VIA, posto che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) e b) del citato D. Lgs. n. 199/2021 «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. [...]; i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.» e che ai sensi del successivo comma 1-bis e 1-ter del medesimo articolo «la disciplina di cui al comma 1, si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili [...] e, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui al medesimo comma 1.».

Restando a disposizione per qualsiasi richiesta e/o chiarimento e pregando Codeste Amministrazioni a voler prontamente notiziare la Società sugli esiti del procedimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Il legale rappresentante

Luca Faedo

Firmato digitalmente da: Luca
Faedo

Data: 01/06/2023 10:34:55







Allegati:

1. Aree idonee art. 20 comma 8 D.Lgs. 199/2021
2. determinazione del dirigente sezione infrastrutture energetiche e digitali 6 ottobre 2020, n. 155
3. Opere di utenza e opere di rete nell'intorno della SSE Utente del Progetto
4. nota PEC del 31 marzo 2023;
5. documentazione fotografica Masserie Beccherini N-E, Scardazzo

Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Allegato n. 1 - Aree idonee art. 20 comma 8 D.Lgs. 199/2021

LEGENDA

-  UCP_area rispetto siti st
-  UCP_formazioni arbustive
-  BF_142 C
-  UCP_rispetto boschi
-  Area impianto
-  SSE

Masseria Beccherini
(rudere)



Masseria Beccherini
(rudere)



Masseria Scardazzo
(rudere)



Masseria Scavolano
non più esistente




Masseria Zingari
(rudere)



Buffer 500m
Ex-Abbazia San Giovanni in Piano

Basi Irrigabili	
C_Nome	225565
INDICAZIONE DI S. GIOVANNI BATTISTA S. VITALE	
SOG. S.AMBROGIO	
Comune	Apricena
Provincia	Fg
Autorizzazione o autorizzazione alternativa delimitata	
C_categoria	131722
indirizzo	
INDICAZIONE	
Categoria	131722
Categoria	
Indirizzo	
Indirizzo	
Indirizzo	

Impianto Apricana 01
Potenza 16.9 MWp



IMPIANTO AGRIVOLTAICO APRICENA 01
 COMMITTENTE Whysol - E Sviluppo S.r.l.
 Via Meravigli n. 3
 20123 Milano

CODICE REGIONALE PROVINCIALE TRAVAGNO
 Scienza A
CERINO FA
 2048

Doc. Ing. Fabio Cerino
 Doc. Ing. Angelo Deasvatis
 Doc. Ing. Giuseppe Piccinelli

Minerva s.r.l.
 VALLE VERDE, 13
 41013 TRAMATO

Arece idonee ex art. 20 comma 8 DLgs 199/2021 c-quater

Redatto	Verificato	ASD	FC	Redato	Redato	Redato
18/03/23	18/03/23	18/03/23	18/03/23	18/03/23	18/03/23	18/03/23
11:0000						

LEGENDA

- UCP_area rispetto siti si.
- Buffer 500m Regio tratturo
- Regio Tratturo
- Buffer 500m SSE Tema
- SSE

Buffer 500m
Chiesa di Civitate

Beni immobili	
id_bene	7656451
denominazione	CATTEDRALE DI CIVITATE (RUDERI)
tipo_bene	cattedrale
comune	San Paolo di Civitate
provincia	Foggia
classe	Architettonici di interesse culturale non verificato
metodo_georef	
id_cantarschio	30906
id_benituit	
cod_iccd	
indirizzo	
id_contentitore	
id_area_archeol_vinc	

Regio tratturo
Aquila - Foggia

Beni immobili	
id_bene	114335
denominazione	cappella rurale [nome attributo]
tipo_bene	cappella
comune	San Paolo di Civitate
provincia	Foggia
classe	Architettonici di interesse culturale non verificato
metodo_georef	Centroidi del comune
id_cantarschio	53790
id_benituit	
cod_iccd	16-00037672--
indirizzo	
id_contentitore	
id_area_archeol_vinc	

Buffer 500m
Regio tratturo

Buffer 500m
Chiesa dei Tati

Beni immobili	
id_bene	111333
denominazione	INSEDIAMENTO DI TATI - TEANUM APULUM
tipo_bene	
comune	San Paolo di Civitate
provincia	Foggia
classe	Archeologici di interesse culturale dichiarato
metodo_georef	
id_cantarschio	78341
id_benituit	
cod_iccd	
indirizzo	
id_contentitore	
id_area_archeol_vinc	

Buffer 500m
Cappella rurale

COMMITTENTE **Whysol - E Sviluppo S.r.l.**
Via Meravigli n. 3
20123 Milano



Dir. Ing. Fabio Corallo
Dir. Ing. Antonio Diacorte
Dir. Ing. Giuseppe Pecorella



AREE IDONEE EX ART. 20 COMMA 8 DLGS 199/2021 C-ter

Cognome		Nome		Titolo	
ADIS	ADIS	ADIS	ADIS	ADIS	ADIS
DATA	12/04/23	DATA	12/04/23	DATA	12/04/23
ORA	13:00	ORA	13:00	ORA	13:00
DATA	12/04/23	DATA	12/04/23	DATA	12/04/23
ORA	13:00	ORA	13:00	ORA	13:00

Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Allegato n. 2 -determinazione del dirigente sezione infrastrutture energetiche e digitali 6 ottobre 2020, n. 155

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 6 ottobre 2020, n. 155
Voltura parziale in favore della Società TERNA S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 della Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13 marzo 2017, rilasciata in favore della Società IVPC 6 S.r.l. con sede legale in Napoli di Autorizzazione Unica relativamente alla costruzione ed esercizio di:

- 1. Una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 KV in doppia sbarra con relativo stallo in parallelo, ubicata in agro del Comune di San Paolo di Civitate;**
- 2. Raccordi a 150 KV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";**
- 3. Ripotenziamento della linea 150 KV "Cp Portocannone-CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 KV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in alluminio acciaio da 582 mm²;**
- 4. Una nuova stazione di trasformazione 380/150 KV della RTN, ubicata in agro del Comune di Torremaggiore;**
- 5. Raccordi a 380 KV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 KV "Foggia-Larino";**
- 6. Due nuove linee a 150 KV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo di Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 4.**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

Rilevato che:

alla Società IVPC 6 S.r.l. con sede legale in Napoli con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13 marzo 2017,

di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune di Poggio Imperiale (FG) e relative opere connesse interessate nei comuni di Apricena, San Paolo di Civitate, San Severo e Torremaggiore, costituite da:

1. Una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 KV in doppia sbarra, ubicata nel Comune di San Paolo di Civitate; 2. Raccordi a 150 KV alla linea RTN "CP Portonaccone - CP San Severo"; 3. Ripotenziamento della linea 150 KV "Cp Portocannone-CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 KV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in alluminio acciaio da 585 mm²; 4. Una nuova stazione di trasformazione 380/1250 KV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore; 5. Raccordi a 380 KV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 KV "Foggia-Larino"; 6. Due nuove linee a 150 KV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo di Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

alla società, con determinazione dirigenziale n. 97 del 12 settembre 2017 veniva concessa una proroga della data di inizio lavori di 24 mesi a valere fino al 31 luglio 2018, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012;

alla società con determinazione dirigenziale n. 92 del 20 luglio 2018 veniva concessa alla società una ulteriore proroga della data di inizio lavori di 24 mesi a valere fino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 22 comma A della legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2017;

la società IVPC 6 S.r.l. con nota del 16 giugno 2020, agli atti al AOO_159 –25.06.2020 – 0004532 ha comunicato di avvalersi di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, della legge 27 del 24 aprile 2020 relativamente alla data di inizio lavori di cui al procedimento autorizzativo previsto con la citata D.D. 15/2017 e successive proroghe;

la Sezione, con nota AOO_159 –1.07.2020 – 0004653, riscontrando la nota sopra citata, comunicava alla società che il termine ultimo previsto per l'inizio dei lavori fissato per il 31.7.2020, non perde l'efficacia allo spirare del predetto termine con la conseguenza che lo stesso conserva la validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

La società TERNA SpA con nota acquisita al prot. AOO_159 –14.09.2020 – 0006270 comunica su richiesta della società IVPC 6 Srl che si appresta a chiedere Voltura parziale del provvedimento di AU n. 15/2017, limitatamente alla realizzazione ed esercizio delle opere di rete, costituite dalle Stazioni Elettriche di S. Paolo Civitate e Torremaggiore, dai relativi raccordi e da due nuovi elettrodotti;

la Sezione, con nota AOO_159 –16.09.2020 – 0006355, riscontra la nota Terna Spa comunicando che l'autorizzazione non perde l'efficacia allo spirare del termine fissato dalla DD. 15/2017 (cioè il 31/07/2020), a norma dell'art. 103 comma 2 del Decreto Legge 18 del 17/03/2020, con la conseguenza che la stessa conserva la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Considerato:

che le opere di connessione sopra menzionate, svolgono funzione di trasmissione dell'energia elettrica prodotta da impianti FER e pertanto rientrano nel perimetro della Rete Elettrica Nazionale, gestita da Terna Spa in virtù del DM 15.12.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

che con nota lettera prot. n. TE/PE20180005200 del 28.06.2018 la Società Terna S.p.A. ha comunicato all'Utente della connessione. Soc. IVPC Power 6 Srl la Soluzione Tecnica Minima di dettaglio;

che, la soc. IVPC Power 6 Srl ha accettato quanto riportato nella STMD, così come acquisto in atti TERNA con prot. n. TERNA/A20180019316 del 03.10.2016;

che, la soc. Terna S.p.A. ha provveduto a trasmettere il Contratto di connessione cod. pratica 201600124 con lettera prot. n. TERNA/P20190056254 del 6.08.2019.

con nota 24 settembre 2020 agli atti al prot. AOO_159 – 28.09.2020 – 0006662 la società IVPC 6 S.r.l. (cedente), congiuntamente alla società Terna S.p.A. (subentrante) hanno formulato istanza di voltura in favore di TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., con sede legale in Roma Via Egidio Galbani, 70 c.f. e n. iscrizione registro delle imprese di Roma 11799181000, giusta procura autenticata dal notaio Marco de Luca di Roma in data 19 dicembre 2018, repertorio numero 442721 e raccolta numero 25.339, registrata all’Agenzia delle Entrate di Roma 3 il giorno 16 gennaio 2019 al n. 992/1T, rappresentata a sua volta dall’ing. Vitantonio Di Dio, giusta procura conferita con atto autenticato sempre dal notaio Marco De Luca di Roma in data 19 dicembre 2018, repertorio numero 44344 e raccolta numero 25.412, registrata all’Agenzia delle Entrate di Roma 3 il giorno 16 gennaio 2019 al n. 1103/1T, ai sensi di legge e con le modalità ivi previste, come rappresentata, con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 e Partita Iva n. 05779661007.

Per l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lvo n. 387/2003 rilasciata alla Società IVPC 6 S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13 marzo 2017, limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di rete di seguito richiamate:

1. Una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 KV in doppia sbarra, ubicata nell’agro Comune di San Paolo di Civitate;
2. Raccordi a 150 KV alla linea RTN “CP Portocannone - CP San Severo”;
3. Ripotenziamento della linea 150 KV “Cp Portocannone-CP San Severo” nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 KV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in alluminio acciaio da 582 mm²;
4. Una nuova stazione di trasformazione 380/1250 KV della RTN, ubicata nell’agro del Comune di Torremaggiore;
5. Raccordi a 380 KV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 KV “Foggia-Larino”;
6. Due nuove linee a 150 KV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo di Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 4.

Allegati:

- A. Piano particellare SE San Paolo Civitate e raccordi 150KV;
- B. Piano particellare SE Torremaggiore e raccordi 380KV
- C. Piano particellare elettrodotto San Paolo Civitate – Torremaggiore;
- D. Piano particellare elettrodotto 150 KV San Paolo Civitate – San Severo.

Premesso che:

- La legge 24 aprile 2020, n. 27 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi, all’articolo 103, comma 2 recita “...Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Dato atto:

- Che all’art. 5) della DD n. 15/2017 stabilisce che la presente voltura di autorizzazione avrà:
 - durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della società gestore della RTN;

- laddove le opere di elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso;

- Che all'art.8) della DD. N. 15/2017 stabilisce il termine di inizio dei lavori in mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione unica, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio lavori, entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."

Sulla base di quanto riportato in narrativa:

si ritiene di prendere atto dell'istanza di Voltura parziale in favore della Società Terna Rete Italia S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 della Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13 marzo 2017, rilasciata in favore della Società IVPC 6 S.r.l. con sede legale in Napoli di Autorizzazione Unica relativamente alla costruzione ed esercizio di:

1. Una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 KV in doppia sbarra con relativo stallo in parallelo, ubicata in agro del Comune di San Paolo di Civitate;
2. Raccordi a 150 KV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. Ripotenziamento della linea 150 KV "Cp Portocannone-CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 KV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in alluminio acciaio da 582 mm²;
4. Una nuova stazione di trasformazione 380/150 KV della RTN, ubicata in agro del Comune di Torremaggiore;
5. Raccordi a 380 KV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 KV "Foggia-Larino";
6. Due nuove linee a 150 KV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo di Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 4, e sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:

o **Terna Rete Italia S.p.A.**

o **Iscrizione Registro delle Imprese di Roma P.IVA Roma 11799181000;**

o **Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.**

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 28.09.2020 – 0006662 delle motivazioni in essa contenute in merito alla richiesta di voltura parziale in favore della Società Terna Rete Italia S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 della Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13 marzo 2017, rilasciata in favore della Società IVPC 6 S.r.l. con sede legale in Napoli di Autorizzazione Unica relativamente alla costruzione ed esercizio di:

1. Una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 KV in doppia sbarra con relativo stallo in parallelo, ubicata in agro del Comune di San Paolo di Civitate;
2. Raccordi a 150 KV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. Ripotenziamento della linea 150 KV "Cp Portocannone-CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 KV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in alluminio acciaio da 582 mm²;
4. Una nuova stazione di trasformazione 380/150 KV della RTN, ubicata in agro del Comune di Torremaggiore;
5. Raccordi a 380 KV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 KV "Foggia-Larino";
6. Due nuove linee a 150 KV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo di Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 4.

Degli elenchi allegati contenenti le opere di rete:

- A. Piano particellare SE San Paolo Civitate e raccordi 150KV;
- B. Piano particellare SE Torremaggiore e raccordi 380KV
- C. Piano particellare elettrodotto San Paolo Civitate – Torremaggiore;
- D. Piano particellare elettrodotto 150 KV San Paolo Civitate – San Severo.

La voltura parziale dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:

o Terna Rete Italia S.p.A..

o Iscrizione Registro delle Imprese di Roma P.IVA Roma 11799181000;

o Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità alle opere di rete dettagliate nell'art. 1), ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la Determinazione dirigenziale n. 15/2017.

ART. 3)

Di confermare quanto stabilito dall'art. 5) della DD n. 15/2017 per la presente voltura parziale di autorizzazione unica avrà:

- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della RTN;
- laddove le opere di elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso;

ART. 4)

Di confermare quanto stabilito dall'art.8) della DD. N. 15/2017 che stabilisce, il termine di inizio dei lavori in mesi sei dal rilascio della voltura parziale di Autorizzazione unica, quello per il completamento delle opere è di mesi trenta dell'inizio lavori, entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."

ART. 5)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

La Società Terna Rete Italia Spa e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società Terna Rete Italia SpA è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di Voltura parziale dell'autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque

assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società Terna Rete Italia entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a) e b), determina la decadenza di diritto della Voltura parziale dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 9 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o ai Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore;
 - o alle Società "Terna Rete Italia Spa" ed alla società IVPC Power 6 Srl a mezzo pec, in qualità di destinatari diretti del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**





Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Allegato n. 3 - Opere di utenza e opere di rete nell'intorno della SSE Utente del Progetto

Allegato n. 3

Opere di utenza e opere di rete nell'intorno della SSE Utente del Progetto

Legenda

-  MPC
-  Lucky Wind
-  SSE Tema San Paolo di Civitate
-  Sud Energy
-  Whysol



200 m

Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Allegato n. 4 - nota PEC del 31 marzo 2023;

Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Milano, lì 31 marzo 2023

Spett.le

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
Alla c.a. Arch. Maria Teresa Idone
mariateresa.idone@beniculturali.it

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V
va@pec.mite.gov.it
Alla c.a.
dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo
va-5@mase.gov.it
dott.ssa Silvia Terzoli
Terzoli.silvia@mite.gov.it

E p.c.

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto ID_7381 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto, denominato “**Apricena 01**”, di un impianto agrivoltaico della potenza nominale di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 50 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) (il “Progetto”).

Proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Riscontro alla nota del MASE prot. n. 39464 del 15/03/2023.

Aree Idonee ex lege – richiesta adozione provvedimento conclusivo VIA

Facciamo seguito alla nota prot. n. 39464 del 15 marzo 2023 con la quale il MASE ha sollecitato il parere di competenza di Codesto Ministero della Cultura per rappresentare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, sono considerate aree idonee «*le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo*».

Ciò detto, come è possibile evincere dalla tavola allegata, **il Progetto ricade interamente in area idonea** ai sensi del citato art. 20, comma 8, non essendo compreso in aree “buffer” di cui al comma 8.



Per completezza, infatti, si segnala che sebbene in prossimità del Progetto vi sia la presenza del Torrente Candelaro, tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, tale vincolo non ricade nell'ambito applicativo del citato comma 8 e il Progetto è esterno al relativo buffer di tutela pari a 150 m.

Alla luce di quanto sopra, con la presente:

- si invita il MIC a voler prendere atto di tale circostanza ai fini della predisposizione del decreto interministeriale di VIA, e al contempo
- **si invita il MASE ad adottare comunque e con la massima celerità il provvedimento conclusivo VIA**, posto che:
 - a) ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) e b) del citato D. Lgs. n. 199/2021 *«nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.»*;
 - b) Il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è stato emesso in data 16 settembre 2022.
 - c) il termine per l'espressione del parere del MIC e il termine per la conclusione della Procedura sono **ampiamente decorsi**.

Restando a disposizione per qualsiasi richiesta e/o chiarimento e pregando Codeste Amministrazioni a voler prontamente notificare il Proponente sugli esiti del procedimento, si coglie l'occasione per porgere

Distinti saluti.


WhySol-E Sviluppo S.r.l.

L'amministratore unico

Luca Faedo


Firmato digitalmente da: Luca
Faedo
Data: 31/03/2023 17:39:13

Allegato n. 5 - documentazione fotografica Masserie Beccherini N-E e N-O, Scardazzo




















Allegato n. 6 - documentazione fotografica Masseria "laccio Olivi".

